

# LA GIURISDIZIONE EPISCOPALE NELL'ALTO MEDIOEVO. RIFLESSIONI SUL PRINCIPIO «UN SOLO VESCOVO PER CITTÀ» SANCITO DAL CAN. VIII DEL CONCILIO DI NICEA I (325)

CIRO TAMMARO

## SUMARIO

**I •** CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: LA NON ESCLUSIVITÀ COME PREROGATIVA ESSENZIALE DELLA GIURISDIZIONE. CONCETTO E PARAMETRI TEOLOGICO-GIURIDICI DI RIFERIMENTO IN GENERALE. **II •** LE PECULIARITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE NELL'ALTO MEDIO EVO: IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA EPISCOPALE TERRITORIALMENTE ILLIMITATA E LA NATURA PERSONALE E STABILE DEL VINCOLO GIURISDIZIONALE TRA CHIERICI E VESCOVO PROPRIO. **III •** IL CONTENUTO DEL CAN. VIII DEL CONCILIO DI NICEA I. ANALISI ESEGETICA E VALUTAZIONI CRITICHE IN ORDINE ALLA TEMATICA DELLA GIURISDIZIONE EPISCOPALE: L'ESIGENZA PRATICA DI UN ESERCIZIO PACIFICO E ORDINATO DELLA POTESTÀ LOCALE. **IV •** RILIEVI RIASSUNTIVI E CONCLUSIVI.

### I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: LA NON ESCLUSIVITÀ COME PREROGATIVA ESSENZIALE DELLA GIURISDIZIONE. CONCETTO E PARAMETRI TEOLOGICO-GIURIDICI DI RIFERIMENTO IN GENERALE

Una caratteristica essenziale del rapporto di giurisdizione consiste nella non esclusività, ovvero nella possibile pluralità di rapporti, personale e territoriale, che possono instaurare, a determinate condizioni, gli stessi soggetti nel medesimo spazio geografico. Inoltre, come la dottrina ha avuto sovente occasione di dimostrare, anche di recente, lo stesso fattore territoriale non costituisce un elemento essenziale e costitutivo della potestà di regime<sup>1</sup>.

1. Cfr. J. HERVADA, «Significado actual del principio de la territorialidad», in *Fidelium Iura*, 2 (1992), pp. 221-239; IDEM, «La incardinación en la perspectiva conciliar», in *Ius Canonicum*, 7 (1967), pp. 479-517.

Il concorso di giurisdizioni<sup>2</sup> nello stesso territorio, peraltro, non rappresenta un pericolo per l'unità della Chiesa particolare; in particolare, il fatto che uno stesso gruppo di fedeli laici sia vincolato a due pastori —uno territoriale ed uno personale— titolari di altrettante potestà giurisdizionali<sup>3</sup>, non pare che ostacoli ma, semmai, faciliti la cura pastorale dei fedeli stessi.

Certamente, vari Concili nella storia della Chiesa hanno chiaramente affermato, come meglio si vedrà più avanti, il principio dell'unità territoriale nell'esercizio della giurisdizione<sup>4</sup>, stabilendo la famosa regola «*un solo Vescovo per città*»<sup>5</sup>. Tuttavia, il concorso di giurisdizioni nello stesso territorio non contrasta affatto con detto principio.

Infatti, un conto è sostenere che il principio territoriale sia il criterio principale ed ordinario nella disciplina della giurisdizione ecclesiastica, perché consolidatosi come tale nella tradizione della Chiesa, considerando eccezionali o marginali tutti gli altri<sup>6</sup>; altro è sostenere che sia l'unico teologicamente possibile e lecito<sup>7</sup>. Come è stato giustamente affermato, infatti, nella Chiesa Romana non possono esserci obiezioni

2. Sull'argomento, in generale, cfr. E. PACELLI, «La personnalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canonique», in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1 (1945), pp. 5-27; W. ONCLIN, *De territoriali vel personali legis indole. Historia doctrinae et disciplina Codicis Iuris Canonici*, Gremblaci 1938.

3. In merito alla questione, cfr. A. VIANA, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002, pp. 205 ss.; C. SOLER, «La jurisdicción cumulativa como manifestación de la "communio potestatum". Una hipótesis sobre la potestad en los entes jerárquicos», in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongress für Kanonisches Recht, München, 14-19 sept. 1987*, St. Ottilien 1989, p. 328; J. MIRAS, «Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores», in AA.VV., *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Milano 2000, pp. 650-651.

4. Cfr. in proposito D. M. JAEGER, «Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesiologici», in *Antonianum*, 75 (2000), pp. 520-521.

5. Cfr. J. MEYENDORFF, «Sommes-nous vraiment l'Eglise une? Un seul évêque dans la même ville», in IDEM, *Orthodoxie et catholicité*, Paris 1965, p. 99.

6. Si veda, fra i tanti, C. BADI, *Institutiones Iuris Canonici*, Florentiae 1921, pp. 139 ss.; M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Roma 1963, pp. 181 ss.; F. M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, I, Romae 1961, p. 343.

7. Cfr., in tale direzione, W. AYMANS, «Kirchliches Verfassungsrecht und Vereinigungsrecht in der Kirche», in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht*, 32 (1981), pp. 79-100; IDEM, «Der Leitungsdienst des Bischofs im Hinblick auf die Teilkirche», in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* 153 (1984), pp. 35-55; IDEM, «La Iglesia en el Codex. Aspectos eclesiológicos del nuevo Código de la Iglesia Latina», in *Burgense*, 26 (1985), pp. 203-225.

—né teoriche, né pratiche— al fatto di mantenere, o di aver mantenuto in passato, in un solo luogo varie giurisdizioni ecclesiastiche distinte per rito, lingua, nazionalità o per altri fattori personali, perché il criterio di unità va sempre cercato a Roma, cioè fuori da queste giurisdizioni<sup>8</sup>.

D'altra parte, l'esperienza concreta della Chiesa, attuale e remota, ha individuato diverse ipotesi in cui si manifesta, a determinate condizioni, la potenziale pluralità di relazioni di giurisdizione in capo agli stessi soggetti, nello stesso territorio. Nell'ordinamento canonico vigente, in particolare, dal lato attivo, sono frequenti le ipotesi in cui la posizione giuridica di uno stesso Vescovo risulta plurima, articolandosi in giurisdizioni diverse<sup>9</sup>.

In realtà, la necessità di mantenere rapporti di giurisdizione diversi nello stesso territorio appare da sempre come normale conseguenza dell'esercizio della funzione episcopale<sup>10</sup>. Infatti, la missione della Chiesa non può prescindere dal lavoro pastorale che emerge dallo sforzo comune e dall'intesa di quanti sono stati investiti di incarichi episcopali<sup>11</sup>. La collaborazione tra i diversi Pastori nell'esercizio della «*missio canonica*» rispettivamente ricevuta, e, quindi, ove ne esistano le condizioni, il concorso di giurisdizioni territoriale e personale, risultano necessari per un più efficace ed incisivo perseguimento del fine supremo della Chiesa.

8. Cfr. J. MEYENDORFF, «Sommes-nous vraiment l'Église une?», pp. 106-107; J. M. TILLARD, *L'Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Paris 1995, p. 282. Cfr., sulla questione, anche IOANNES PAULUS PP. II, «Litt. enc. *Ut omnes unum sint*, diei 25 maii 1995», in AAS, 87 (1995), pp. 921-983.

9. Si pensi al caso frequente, spesso di carattere transitorio, del Vescovo diocesano chiamato a svolgere contemporaneamente il ruolo di Amministratore apostolico in un'altra diocesi; al Vescovo coadiutore o ausiliario; o, addirittura, allo stesso Vescovo diocesano che, in modo stabile, svolga anche il ruolo di Ordinario militare (cfr. J. I. ARRIETA, «Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC», in *Ius Canonicum*, volumen especial [1999], p. 175).

10. Qualche autore fa, altresì, notare che per «*funzione episcopale*» si intende la funzione di direzione e di governo di una struttura comunitaria (cfr. J. I. ARRIETA, voce «Vescovi», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma 1988-1994), che non richiede per definizione la consacrazione episcopale, sebbene questa sia opportuna poiché in tal caso la condizione sacramentale del pastore si adegua meglio alla natura teologica delle funzioni ecclesiali che gli vengono attribuite.

11. Cfr. F. OCÁRIZ, «Unità e diversità nella comunione ecclesiale», in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 392-395; J. R. VILLAR, «Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión», in *Ius Canonicum*, 39 (1999), pp. 555-573. Di parere opposto è J. BEYER, «The new Code of Canon Law and the pastoral care for people on the move», in *Migrations*, 1 (1985), pp. 161-182.

La necessità di un tale rapporto costante tra i titolari di uffici episcopali non è altro che la conseguenza della dimensione collegiale dell'episcopato e di una concezione diaconale della giurisdizione ecclesiale che viene ricevuta con la «*missio canonica*»<sup>12</sup>. Ogni singola attuazione del ministero episcopale individuale, portata avanti in un contesto di comunione collegiale, include la solidarietà e la positiva ricerca di armonia tra la propria missione e quella affidata agli altri confratelli dell'episcopato<sup>13</sup>.

Nelle pagine che seguono, ci si propone di dimostrare che le affermazioni sopra riportate rientrano nel patrimonio dottrinale, teologico e giuridico, costantemente affermato dalla Chiesa Romana. In particolare, dopo avere individuato le particolarità nell'amministrazione dell'ordine sacro nei primi secoli del Medio Evo, verrà esaminato il contenuto essenziale del can. VIII del Concilio di Nicea I, che si occupava, appunto, dell'unità della giurisdizione del Vescovo diocesano; si tenterà così di individuarne il senso autentico ed il reale fondamento teologico-giuridico.

## II. LE PECULIARITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE NELL'ALTO MEDIO EVO: IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA EPISCOPALE TERRITORIALMENTE ILLIMITATA E LA NATURA PERSONALE E STABILE DEL VINCOLO GIURISDIZIONALE TRA CHIERICI E VESCOVO PROPRIO

Nel IV secolo si verificò una notevole opera di produzione normativa nell'ambito della storia della Chiesa, rispetto ai secoli precedenti. Il motivo pare identificabile in una serie di circostanze sociali e culturali ri-

12. Cfr. J. I. ARRIETA, «Primado, episcopado y comunión eclesial», in *Ius Canonicum*, 75 (1998), pp. 59-85; J. R. VILLAR, «Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión», p. 565.

13. Tale è, del resto, l'obiettivo dei nuovi istituti di collegialità «*affectivae*» sorti sulla scia della dottrina conciliare sull'Episcopato. In particolare, ciò spiega la ragione d'essere delle Conferenze episcopali, come mezzo di comunione e di concorso tra Vescovi (cfr. «Litt. ap. mot. prop. dat. *Apostolos suos*, diei 21 maii 1998», in AAS, 90 [1998], pp. 641-658); ma anche lo stesso istituto del Sinodo dei Vescovi, pur avendo una finalità essenziale di natura consultiva, è stato creato altresì quale forma di collaborazione tra i Vescovi di tutto il mondo (cfr. «Litt. ap. mot. prop. dat. *Apostolica sollicitudo*, n. II, diei 15 septembris 1965», in AAS, 57 [1965], pp. 775-780). Sull'argomento, cfr. J. I. ARRIETA, «Il Sinodo dei Vescovi quale istituto di comunione», in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 357 ss.; IDEM, «Conferenze episcopali e vincolo di comunione», in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), pp. 3 ss.; A. CATTANEO, «Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari», in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), p. 17.

collegabili fondamentalmente all'espansione del cristianesimo in condizioni di libertà, con la conseguente moltiplicazione delle comunità locali, che provocarono un'intensa attività conciliare regionale o particolare.

La questione dell'esercizio disciplinato e pacifico dell'attività pastorale fu considerata di importanza centrale, nel contesto di detta attività normativa, a seguito dell'insorgenza di problemi fino a quel momento pressoché sconosciuti. Una delle questioni che fu affrontata sempre più di frequente, a partire da tale secolo, nelle assemblee episcopali fu quella della competenza ad amministrare il sacramento dell'ordine. Il conferimento di un sacramento era considerato, innanzitutto, un'attività di natura evidentemente spirituale, dalla quale derivavano effetti sovranaturali, pur non sempre dipendenti solo dalla disposizione di colui che lo riceveva o da chi lo amministrava. Per quanto concerneva, in particolare, il sacramento dell'ordine, andavano infatti presi in considerazione pure i rilevanti effetti sociali che si evidenziavano nella comunità con il collocare il soggetto del sacramento in una posizione peculiare rispetto agli altri membri della Chiesa.

I principi che vennero generalmente stabiliti furono finalizzati all'affermazione dell'esclusiva competenza episcopale, in linea teorica e generale, ad imporre le mani amministrando detto sacramento; nonché a rispettare la regola dell'intervento del Vescovo proprio del candidato nella relativa ordinazione. Difatti, un aspetto essenziale ricorrente nella disciplina antica fu il divieto «*ad licitatem*» di ordinare chierici o di accoglierli in una chiesa diversa senza il consenso del Vescovo proprio<sup>14</sup>.

Dette norme, pur partendo dalla concezione basilica della potestà ecclesiastica intesa in un senso esclusivamente spirituale —senza limiti territoriali al suo esercizio— approdavano all'idea di un rapporto giurisdizionale stabile tra Vescovo proprio ed i candidati alla sacra ordinazione, che richiedeva necessariamente, si è detto, la partecipazione del primo all'amministrazione del sacramento, con la connessa proibizione a qualsiasi Vescovo di ordinare sudditi altrui. Tuttavia, tale rapporto era di natura personale e non già territoriale, per il semplice motivo che all'epoca l'attività pastorale concentrata nella diocesi non era ancora facilmente circoscrivibile in senso geografico a causa dell'inesistenza di frontiere ben

14. Cfr. J. GAUDEMET, *Église et cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1994, p. 414.

determinate<sup>15</sup>. Di conseguenza, la sola consacrazione episcopale poteva indurre lecitamente il Vescovo ad un esercizio generale ed indeterminato della sua potestà, senza eccessive preoccupazioni per eventuali regole di localizzazione che non risultavano, all'epoca, affatto precise.

Del resto, la rinnovazione di tali regole, formulate nei successivi Concili, in riferimento a varie materie (si parte da Nicea I<sup>16</sup>, per arrivare ad Antiochia<sup>17</sup>, Costantinopoli<sup>18</sup>, Arlés<sup>19</sup>, ecc.), è indice vero-

15. Cfr. O. CONDORELLI, *Clerici peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma 1995, pp. 227-228.

16. «Quicumque temere ac periculose neque timorem Dei prae oculis habentes nec agnoscentes ecclesiasticam regulam discedunt ab ecclesia presbyteri aut diaconi vel quicumque sub regula modis omnibus adprobantur, huiusmodi nequaquam debent in alia ecclesia recipi, sed omnem necessitatem convenit illis inferri, ut ad suas paroecias revertantur, aut si non fecerint oportet eos communione privari. Si quis autem ad alium pertinentem audaciter invadere et in sua ecclesia ordinare praesumpserit non consentiente episcopo, a quo discessit is, qui regulae mancipatur: ordinatio talis irrita comprobetur» (*Concilium Nicaenum I*, can. 16, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta [COD]*, curantibus G. ALBERIGO ET AL., Bononiae 1996, pp. 13-14).

17. «Per singulas regiones episcopos convenit nosse metropolitanum episcopum sollicitudinem totius provinciae gerere, propter quod ad metropolim omnes undique qui negotia videntur habere concurrant. Unde placuit eum et honore praecellere et nihil amplius praeter eum ceteros episcopos agere, secundum antiquam a patribus nostris regular constitutam, nisi ea tantum, quae ad suam dioecesim pertinent possessionesque subiectas. Unusquisque enim episcopus habet suae paroeciae potestatem, ut regat iuxta reverentiam singulis competentem et providentiam gerat omnis possessionis quae sub eius est potestate. Ita et presbyteros et diaconos ordinet et singula suo iudicio comprehendat. Amplius autem nihil agere praesumat praeter antistitem metropolitanum, nec metropolitanus sine ceterorum gerat consilio sacerdotum» (*Concilium Antiochaenum*, can. 9, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALI RECOGNOSCENDO, *Fontes*, IX, ed. P.P. JOANNOU, Romae 1962, pp. 110-111).

18. «Qui sunt super dioecesim episcopi, nequaquam ad ecclesias, quae sunt extra terminos sibi praefixos, accedant nec eas hac praesumptione confundant, sed iuxta canones Alexandrinus antistes quae sunt in Aegypto, regat solummodo. Et orientis episcopi orientem tantum gubernent servatis privilegiis, quae Nicaenis canonibus ecclesiae Anthiocenae tributa sunt. Asianae quoque dioeceseos episcopi ea solum quae sunt in dioecesi Asiana dispensent. Necnon et Ponti episcopi ea tantum quae sunt in Ponto, et Thraciarum, quae in Thraciis sunt, gubernent. Non vocati autem episcopi ultra suam dioecesim non accedant propter ordinationes faciendas vel propter alias dispensationes ecclesiasticas. Servata vero quae scripta est de gubernationibus regula manifestum est, quod illa, quae sunt per unamquamque provinciam, provinciae synodus dispenset, sicut Nicaeno constat decretum esse concilio. Ecclesias autem Dei in barbaricis gentibus constitutas gubernari convenit iuxta consuetudinem, quae est patribus instituta» (*Concilium Costantinopolitanum I*, can. 2, in *COD*, pp. 31-32).

19. «De his qui pro delicto suo a communione separantur, ita placuit ut, in quibuscumque locis fuerint exclusi eodem loco communionem consequantur, ut nullus episcopus alium episcopum inculcet» (*Concilium Arletanum*, can. 17, in C. MUNIER, *Concilia Galliae a. 314-506*, «Corpus Christianorum. Series Latina», CXLVIII, Turnholti 1963, p. 12).

simile delle difficoltà dei Vescovi nell'adattarsi all'osservanza appunto di quelle specifiche norme che impedivano loro l'esercizio indifferenziato della potestà d'ordine, fuori o dentro il rispettivo territorio, sia sui propri sudditi che sui sudditi altrui<sup>20</sup>. Infatti, sebbene proprio nei secoli IV e V si stesse assestando la ripartizione territoriale nell'organizzazione della Chiesa, i relativi limiti delle strutture comunitarie ecclesiastiche erano imprecisi per via dell'istituzione graduale di nuove diocesi nello spazio geografico appartenente ad altre più estese ed antiche, oppure in territori non abitati da cristiani, o di nuova evangelizzazione<sup>21</sup>.

Va sottolineato, tuttavia, che le nuove regole non venivano stabilite solo per motivi pratici di disciplina pacifica ed ordinata nell'esercizio della giurisdizione, sebbene questo fosse in ogni caso un motivo essenziale; tali disposizioni rappresentavano principalmente un riflesso della dottrina teologico-giuridica dell'affidamento («*missio*») di un determinato «*coetus*» (comunità) di fedeli alla cura spirituale di un pastore, che ne assumeva, dunque, la gestione e la responsabilità esclusiva. Tale affidamento, dunque, costituiva la fonte del conseguente rapporto di giurisdizione che veniva a costituirsi tra pastore e fedeli, di natura nitidamente personale, perché la potestà giurisdizionale — e la connessa responsabilità — del primo seguivano il fedele in qualunque luogo dell'orbe cattolico si spostasse<sup>22</sup>.

Per tali ragioni, la «*discretio potestatis*», tipica dell'epoca apostolica, continuava ad applicarsi come principio cardine dell'attività pastorale, con l'unico limite — di natura personale — dettato dall'affidamento di una determinata comunità al pastore proprio, che ne diventava sostanzialmente titolare esclusivo, in relazione alla «*ordinaria cura animarum*» dei fedeli stessi. Dato che i limiti territoriali delle strutture organizzative ecclesiastiche non erano chiari e definiti, nel senso odierno, la potestà propria del Vescovo si evidenziava come potere non su di uno spazio territoriale in quanto tale, bensì sulle persone e cose conseguite in affida-

20. Cfr. O. CONDORELLI, *Ordinare-Iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997, p. 101.

21. Cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Derecho canónico. El primer milenio*, Salamanca 1967, p. 217; J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain (IV-V siècles)*, Paris 1958, p. 327.

22. Sulla questione, sinteticamente, cfr. C. TAMMARO, «Recensione ad A. Viana, *Derecho canónico territorial*», in *Antonianum*, 78 (2003), pp. 387-390.

mento, per effetto della consacrazione ricevuta e del corrispondente incarico pastorale<sup>23</sup>.

Gli interventi conciliari via via susseguentisi, nell'Alto Medio Evo, affermarono il principio della «*discretio potestatis*», e della natura personale del rapporto di giurisdizione sulle diverse comunità di fedeli selezionate, anche con riferimento ad altre materie, prevedendo cautele specifiche come il divieto imposto a Vescovi e sacerdoti di risiedere in territori altrui; di giudicare sudditi non propri; di compiere atti di amministrazione patrimoniale o erigere santuari e luoghi di culto in altri territori senza il consenso del Vescovo locale<sup>24</sup>, e via dicendo.

### III. IL CONTENUTO DEL CAN. VIII DEL CONCILIO DI NICEA I. ANALISI ESEGETICA E VALUTAZIONI CRITICHE IN ORDINE ALLA TEMATICA DELLA GIURISDIZIONE EPISCOPALE: L'ESIGENZA PRATICA DI UN ESERCIZIO PACIFICO E ORDINATO DELLA POTESTÀ LOCALE

La necessità, legata alla concreta prassi di governo, di un esercizio ordinato della potestà episcopale sembra, invece, il motivo unico alla base delle norme contenute nel can. VIII del Concilio di Nicea I<sup>25</sup>.

Questa disposizione si riferiva esplicitamente all'ipotesi di una eventuale contaminazione tra i fedeli cristiani appartenenti ad una de-

23. Cfr. E. TEJERO, «Sentido ministerial del gobierno eclesiástico en la antigüedad cristiana», in *Ius Canonicum*, 38 (1998), pp. 52-53.

24. In tal senso J. GAUDEMET, «Charisme et Droit. Le domaine de l'évêque», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 74 (1988), pp. 44-70.

25. «De his qui se cognominant catharos, id est mundos, si quando venerint ad ecclesiam catholicam, placuit sancto et magno concilio, ut impositionem manus accipientes sic in clero permaneant. Haec autem eos prae omnibus scriptis convenit profiteri, quod catholicae et apostolicae ecclesiae dogmata suscipiant et sequantur, id est bigamis se communicare et his, qui in persecutione prolapsi sunt, erga quos et spatia constituta sunt et tempora definita, ita ut ecclesiae catholicae et apostolicae placita sequantur in omnibus. Ubi cumque vero sive in municipiis sive in civitatibus ipsi soli repperiti fuerint ordinati: qui inveniuntur in clero, in eodem habitu perseverent. Ubi autem catholicae ecclesiae episcopo vel presbytero constituto quidam ex illis adveniunt, certum est quod episcopus ecclesiae habebit ecclesiae dignitatem. Is autem, qui nominatur apud eos episcopus, honorem presbyterii possidebit, nisi forte placuerit episcopo nominis eum honore censer. Si vero hoc ei minime placuerit, providebit ei aut corepiscopi aut presbyteri locum, ut in clero prorsus videatur, ne in una civitate duo episcopi probentur exsistere» (*Concilium Nicaenum I*, can. 8, in COD, pp. 9-10).



terminata comunità locale e quegli eretici definiti Catari, nel malaugurato caso in cui costoro —situazione piuttosto frequente all'epoca— provvedessero a consacrare propri sacerdoti, o ad istituire addirittura dei loro Vescovi, rivendicando un'analogia potestà spirituale rispetto a quella spettante ai chierici e Vescovi cristiani. Il Concilio, nel benevolo tentativo di una composizione pacifica dei conflitti con l'eresia catara, esortava gli eretici al ripudio delle dottrine erranee, al pentimento ed alla conversione. Prevedeva, infatti, che costoro, se volessero entrare nella Chiesa cattolica e apostolica, dopo aver ricevuto l'imposizione delle mani, potessero essere e rimanere chierici a tutti gli effetti.

Tuttavia, avrebbero dovuto, a tale scopo, impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare i dettami della fede cattolica; e qualora in una città o in un villaggio non vi fossero che chierici di tale provenienza, essi avrebbero potuto senz'altro conservare il loro stato e grado. Ma, nel caso in cui essi entrassero in una città —o vi si trovassero già in precedenza— in cui vi era una preesistente gerarchia cattolica, con un Vescovo ed i propri presbiteri, allora colui che ivi avesse il rango di Vescovo cattolico rimaneva tale, mentre chi aveva il rango di Vescovo presso i Catari, sarebbe stato considerato un semplice presbitero, a meno che il primo non avesse voluto conferirgli la medesima dignità episcopale. Ciò affinché non apparisse che vi fossero due Vescovi nella stessa città.

Tali norme, come appare evidente, miravano a stabilire il principio dell'unicità della giurisdizione episcopale in una data frazione geografica non perché detta potestà fosse legata ontologicamente e costitutivamente al territorio, ma per realizzare esclusivamente una finalità di ordine pubblico, cioè garantire l'esercizio certo ed ordinato del potere di governo sulla comunità, evitando conflitti di competenza<sup>26</sup>, a maggior ragione di fronte al pericolo dilagante dell'eresia, che la norma mirava a

26. Sulla tematica del rapporto di giurisdizione personale e territoriale durante il Medioevo, in generale, cfr. C. TAMMARO, «Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale», in *Fidelium Iura*, 14 (2004), pp. 161-182. Per quanto riguarda la stessa tematica esaminata in relazione alle controversie dottrinali medievali tra chierici secolari e ordini mendicanti, vedi IDEM, «Breve nota alla teoria teologico-giuridica di Guillaume de Saint-Amour sulla natura di diritto divino della giurisdizione parrocchiale», in corso di pubblicazione in *Vita minorum*, 77/2 (2006) e IDEM, «Brevi considerazioni sulla legislazione canonica medievale circa l'autonomia degli ordini mendicanti nell'esercizio del loro ministero pastorale», in corso di pubblicazione in *Antonianum*, 4 (2006).

contenere, avversandola con metodi pacifici (ossia tramite la carità e lo strumento dell'evangelizzazione).

Il principio cardine della potestà episcopale era, dunque, sempre quello apostolico della «*discretio potestatis*», mitigato dal criterio di competenza esclusiva del Vescovo proprio sui fedeli affidati alla sua cura pastorale, perché —si è detto sopra— le frontiere spaziali ed i limiti territoriali delle strutture organizzative ecclesiastiche non erano ancora ben definiti. Difatti, durante l'epoca della prima evangelizzazione apostolica, l'organizzazione ecclesiastica nacque come un'entità prevalentemente personale; gli Apostoli non avevano dimora fissa e svolgevano la loro opera, nei limiti del possibile, per tutta la terra; tuttavia, aumentando gradualmente il numero dei fedeli, si avvertì subito la necessità di nominare Vescovi nelle città o punti chiave, per irradiare da qui la loro attività missionaria agli altri luoghi della regione<sup>27</sup>. Ciò condusse a costituire, col tempo, le strutture organizzative poi definite diocesi<sup>28</sup>.

Invero, anche quando i limiti territoriali entro i quali la Chiesa andava organizzandosi divennero precisi, a partire dal V-VI secolo, questi ultimi erano ancora semplici fattori di localizzazione delle diverse comunità cristiane. La cosa importante era solamente la delimitazione delle comunità, non il fatto che ciò avvenisse mediante un criterio territoriale<sup>29</sup>. Tuttavia, se questa scelta preferenziale per il principio territoriale e, di conseguenza, per l'unità della giurisdizione, da un lato, cor-

27. Gli Atti degli Apostoli e le Lettere paoline mostrano, infatti, che nei primi secoli dopo Cristo la giurisdizione veniva esercitata nei confronti dei gruppi di fedeli laici su una base personalistica: le Chiese particolari erano intese come comunità di fedeli, originariamente nomadi, legate ad un Pastore; erano niente altro che «*portiones Populi Dei*», che vagavano nello spazio e nel tempo. Tuttavia, quando la struttura della Chiesa cominciò ad essere stabile e si verificò un considerevole aumento dei battezzati, sorse la necessità di organizzare la cura spirituale delle varie comunità di fedeli laici in maniera più rigorosa, motivata dalle concrete esigenze di ciascun luogo. Per realizzare quest'organizzazione, la Chiesa utilizzò le formule proprie della società civile in cui era nata e si era sviluppata: il sistema di divisione territoriale caratteristico dell'Impero Romano (cfr. J. GAUDEMET, *L'Eglise dans l'empire romain (IV-V siècles)*, Paris 1958, pp. 323-330).

28. A. ALONSO LOBO, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, I, Madrid 1963, p. 532; nella stessa direzione cfr. F. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943, p. 458; H. MAROT, «Unidad de la Iglesia y diversidad geográfica en los primeros siglos», in Y. M. CONGAR-B. D. DUPUY, *El episcopado y la Iglesia universal*, Barcelona 1966, pp. 516-518. Anche E. TEJERO («Sentido ministerial del gobierno eclesiástico en la antigüedad cristiana», pp. 19-21) prospetta implicitamente un'analoga interpretazione.

29. Cfr. J. HERVADA, «Significado actual del principio de la territorialidad», p. 224.

rispondeva ad una sorta di mimetismo in rapporto alle strutture amministrative dell'Impero Romano<sup>30</sup>, che va sotto il nome di principio di adattamento<sup>31</sup> —per cui la comunità cristiana si dispensava dal fissarsi da sé i propri confini—, dall'altro, era ancora essenzialmente una scelta di opportunità pratico-organizzativa<sup>32</sup>: una scelta per il buon ordine, che sarebbe stato evidentemente minacciato se ogni Vescovo avesse potuto intervenire negli affari delle Chiese vicine<sup>33</sup>.

Solo in seguito, ossia dopo l'era medievale, si verificò un graduale processo di «territorializzazione» della giurisdizione episcopale, dovuto a cause che alcuni studiosi hanno dettagliatamente descritto<sup>34</sup>.

30. Cfr. H. LEGRAND, «Un solo Vescovo per città», in VV. AA., *Chiese locali e cattolicità*, a cura di H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCÍA Y GARCÍA, Bologna 1994, p. 388. Dichiara questo autore: «Il cristianesimo primitivo, fenomeno essenzialmente urbano, si diffuse fra i quadri amministrativi dell'impero la cui unità base, la "civitas", avrebbe costituito, di solito, una Chiesa locale» (cfr. *ibidem*, p. 388, nota 8).

31. Cfr., sull'argomento, K. LUBECK, *Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts*, Münster 1901; F. DVORNIK, *The idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew*, Cambridge 1958, pp. 3-39; A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Derecho canónico. El primer milenio*, p. 71.

32. Vi era, in realtà, secondo qualche autore, anche una ragione effettivamente ecclesiologica: si mirava a garantire, cioè, che la sinassi eucaristica fosse coestensiva alla Chiesa locale, superando visibilmente tutte le forme di divisione culturale e sociale, o anche naturale, come la razza (cfr. sull'argomento, T. RUINART, *Acta primorum martyrum sincera*, Paris 1689, p. 414; G. BARDY, *La question des langues dans l'Eglise ancienne*, Paris 1948, p. 43).

33. Cfr. H. LEGRAND, «Un solo Vescovo per città», p. 388; in tal senso pure W. ONCLIN, *De territoriali vel personali legis indole*, p. 34. I segni di tale processo evolutivo possono rinvenirsi esaminando, ad esempio, il can. 9 del Concilio Lateranense IV (cfr. COD, p. 239), in cui emerge nitidamente, rispetto ai primi secoli, la mutata concezione della giurisdizione episcopale. Un'immagine che venne richiamata di frequente, in tale nuova prospettiva, per giustificare il principio dell'unicità del Vescovo per ciascuna città, fu quella della metafora dell'unione matrimoniale, come espressione dell'immagine dell'unico pastore all'interno di ciascuna Chiesa locale. In breve, si affermò la regola secondo cui il capo di ogni Chiesa dovesse essere necessariamente uno solo, come esclusiva fu l'unione nuziale tra Cristo e la Chiesa; altrimenti la Chiesa non sarebbe stata sposa, bensì prostituta. Nello stesso tempo, si ricorse all'immagine della metafora del mostro a più teste per descrivere la medesima deprecabile ipotesi della presenza di più pastori in uno stesso luogo. Come è facile comprendere, entrambe le metafore medievali del matrimonio tra il Vescovo con la propria Chiesa o del mostro pluricefalo non ebbero una valenza teologica autentica, ma furono indice e frutto esclusivamente di controversie pratiche inerenti all'organizzazione ecclesiastica ed all'esercizio concreto del potere di governo (cfr. A. VIANA, *Derecho canónico territorial*, p. 72).

34. La giurisdizione, secondo tale punto di vista, venne perciò rigidamente concepita come l'autorità di un pastore su di un determinato spazio geografico assegnatogli, ed implicava l'immagine della Chiesa concepita in chiave territoriale: un'unione strutturata di micro-territori locali, provinciali e nazionali, fino a costituire l'intero territorio dell'orbe, ossia la Chiesa universale, nella quale la potestà del Papa era qualificabile più come un semplice diritto di stimolo e di coordinamento dell'unità, che un vero potere decisionale e di vigilanza

#### IV. RILIEVI RIASSUNTIVI E CONCLUSIVI

Dall'analisi che precede, si possono trarre le seguenti considerazioni riassuntive e di chiusura. Esaminando la questione circa l'amministrazione del sacramento dell'ordine nell'Alto Medio Evo, si è visto che la potestà episcopale era allora interpretata secondo il criterio della «*discretio potestatis*», con l'unico limite fornito dalla suddivisione delle comunità, affidate alla cura dei vari pastori, che ne acquisivano una titolarità quasi esclusiva. Tale titolarità non era tuttavia definitiva, perché le diverse strutture organizzative ecclesiastiche, individuate per effetto di ciascuna «*missio*» conferita dall'autorità competente, non erano affatto vincolate al territorio e potevano essere in ogni momento moltiplicate, purchè esistesse una ragione pastorale adeguata.

La necessità, legata alla concreta prassi di governo, di un esercizio ordinato della potestà episcopale sembra, invece, il motivo unico alla base delle disposizioni contenute nel can. VIII del Concilio di Nicea I, che prevedevano, nell'espletamento dell'attività spirituale, la nota regola «*un solo Vescovo per città*».

Di conseguenza, anche oggi appare improprio considerare ciascun «*coetus*» di fedeli laici come l'ambito esclusivo di esercizio della giurisdizione di un Vescovo, così come appare limitativo definire la potestà episcopale come un potere assoluto in un determinato territorio, sottratto alla «*sollicitudo*» degli altri colleghi dell'episcopato<sup>35</sup>. Tale idea pare, infatti, in contrasto con la dottrina sull'episcopato riaffermata di recente dal Concilio Vaticano II ed estranea alla concezione del potere come servizio<sup>36</sup>. Ma soprattutto, essa pare contraria alla tradizione plurisecolare della Chiesa, che —come si è visto— ha fundamentalmente considerato, a partire dai primi secoli, il rapporto di giurisdizione episcopale come

(cfr. Á. DEL PORTILLO, «Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali», in VV. AA., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, a cura di V. FAGIOLO-G. CONCETTI, Firenze 1969, pp. 167-170; J. HERVADA, «Significado actual del principio de la territorialidad», p. 225; W. M. PLÖCHL, *Storia del diritto canonico*, I, Milano 1963, p. 67).

35. In tal senso F. OCÁRIZ, «Unità e diversità nella comunione ecclesiale», p. 395; A. CATTANEO, «Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiologica postconciliare», in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 497-529.

36. Sulla questione, ampiamente, cfr. J. I. ARRIETA, «Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale», in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 23-57; J. R. VILLAR, «La capitalidad de las estructuras jerárquicas de la Iglesia», in *Scripta Theologica*, 23 (1991), pp. 961-982.

una realtà di carattere personale, frutto di una specifica «*missio*», con la quale veniva affidata una determinata comunità di fedeli alla cura spirituale di un pastore; nulla impediva, nella medesima ottica, che venissero affidate più missioni a distinti pastori sullo stesso «*coetus*» di persone, aventi ad oggetto altrettante attività di cura pastorale di genere o contenuto diverso.

La giurisdizione costruita su parametri personali appare, dunque, non solo tutt'oggi pienamente legittima, dal punto di vista teologico, ma anche —alla luce dell'esperienza passata e recente nell'ambito del panorama organizzativo ecclesiastico— utile per il bene delle singole Chiese particolari, poiché rende più proficua la cura pastorale attuata nell'ambito di queste ultime, il che procura evidente beneficio all'intera Chiesa universale. L'azione congiunta di più pastori garantisce, infatti, che chi coordina le diverse giurisdizioni nello stesso territorio, ossia il Vescovo diocesano<sup>37</sup>, possa avvalersi dell'esperienza e del contributo di diversi collaboratori, ciascuno competente per un determinato settore e dotato, in tale ambito, dei poteri necessari ed opportuni per svolgere efficacemente il proprio compito, in modo da rendere la cura spirituale diocesana nel suo insieme più incisiva ed unitaria.

#### RESUMEN-ABSTRACT

El artículo consiste en un examen sintético, en clave histórico-jurídica, de la administración del sacramento del orden en la Alta Edad Media. Dado que en la época apostólica e inmediatamente posterior los límites territoriales de las estructuras organizativas eclesíasticas no eran claros ni estaban definidos en el sentido actual, la potestad propia de los obispos se expresaba no como un poder sobre un espacio territorial en cuanto tal, sino sobre las personas y cosas que les habían sido confiadas por

The article is a synthesized legal-historic examination of the administration of the sacrament of Holy Orders in the Early Middle Ages. Given that in the apostolic era and immediately afterwards the territorial limits of the organizational structures of the Church were not clear or defined as we now understand, the power of the bishops was not expressed as power over a physical territory as such, but over the people and things which had been entrusted to them by the consecration they had re-

37. Cfr. Á. DEL PORTILLO, «El Obispo diocesano y la vocación de los laicos», in VV. AA., *Episcopale munus*, Assen 1982, pp. 189-205.

efecto de la consagración recibida y del correspondiente encargo pastoral.

La necesidad, ligada a la concreta praxis de gobierno, de un ejercicio ordenado de la potestad episcopal parece ser el único motivo que se encuentra en la base de las disposiciones contenidas en el canon VIII del Concilio I de Nicea que previeron, en el despliegue de la actividad espiritual, la conocida regla «un solo obispo por ciudad», y que son analizadas en el presente estudio.

El principio cardinal de la potestad episcopal era siempre el apostólico de la *discretio potestatis*, mitigado por el criterio de la competencia exclusiva del obispo propio sobre los fieles confiados a su cuidado pastoral.

*Palabras claves:* Potestad episcopal, Orden sagrado, época alto-medieval.

ceived and the corresponding pastoral commission.

The necessity for an ordered exercise of episcopal power, linked to the specific praxis of government, appears to be the only reason to be found as a basis for the provisions contained in Canon VIII of the First Council of Nicea which stated, among great spiritual activity, the well-known rule «but one bishop of one city», which are analyzed in this study.

The cardinal principle of episcopal power always was the apostolic one of *discretio potestatis*, mitigated by the criterion of the exclusive responsibility of the bishop for the faithful who were entrusted to his pastoral care.

*Keywords:* Episcopal Power, Holy Orders, Early Middle Ages.

Copyright of *Ius Canonicum* is the property of Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.